

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 768)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUGNO, ATTAGUILE, PELIZZO, ROSA, BALBO, TANGA,
SALERNO e FERRARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1973

Legge quadro sulla caccia

ONOREVOLI SENATORI. — La IX Disposizione transitoria della Carta costituzionale recita: « La Repubblica . . . adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza attribuita alle Regioni ».

Se non ci fossero anche altre ben valide ed urgenti ragioni, certo basterebbe tale dettato costituzionale ad investire il Parlamento del dovere di una legge-quadro per i settori attribuiti alla competenza delle Regioni come ad esempio l'esercizio della caccia. Ma noi siamo anche attenti alle voci che si levano nel Paese dai particolari campi della protezione naturalistica e del più avanzato mondo venatorio dove si avverte urgente la esigenza di garanzie ai fini dell'equilibrio biologico e, compatibilmente, la certezza del diritto venatorio.

Si avverte cioè l'attesa che il Parlamento assuma una decisa posizione riassetando e ristrutturando una materia attualmente carente di leggi o regolata da strumenti legislativi sorpassati. Per quanto concerne le leggi sulla caccia si sa che nella loro sostanza datano dal 5 giugno 1939: trentatrè anni or sono. Gli aggiornamenti apportati nel

1955 e nel 1967 sono stati meramente marginali e quindi inadeguati all'evoluzione dei tempi.

Infatti l'incremento delle licenze di caccia è stato rapido, forse anche inatteso; la stessa figura del cacciatore (sempre più legata al mondo dei lavoratori) si è ammodernata: logico quindi che anche le strutture, i regolamenti, la legislazione, abbiano denunciato i chiari segni di una crisi dovuta a necessità nuove di un ordinamento più dinamico, meglio articolato e rispondente alle trasformazioni avvenute ed alle mutazioni socio-economiche in atto.

I recenti provvedimenti legislativi regionali, formulati e promulgati in conformità alle autonomie regionali sancite dall'articolo 117 della Costituzione dello Stato, in non rare occasioni si sono rivelati particolaristici o addirittura singolari. Sono comunque entrati in vigore tenendo in scarsa considerazione i punti di riferimento delle normative vigenti nelle Regioni finitime, creando una situazione complessa ed anche preoccupante.

Mentre diamo la nostra piena fiducia ai legislatori regionali che, dopo un utile lasso di tempo di sperimentazioni, sapranno trovare il giusto equilibrio per modernizzare la delicata materia della conservazione faunistica e della caccia, riteniamo opportuno che il Parlamento intervenga a coordinare i loro sforzi con una « legge-quadro » nazionale. Per soddisfare quindi una norma costituzionale ed alle predette finalità è nato il presente disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare alla vostra attenzione. È stato formulato seguendo alcuni principi fondamentali che ci permettiamo di sottolineare: la praticità, l'obiettività, l'indipendenza, la valutazione realistica dei molti problemi da risolvere, il tutto, con un unico fine della protezione della fauna ed un accettabile esercizio venatorio.

Basta considerare che, come osserva il Consiglio nazionale delle ricerche, la situazione della fauna selvatica va diventando sempre più precaria in tutto il mondo « *in conseguenza dell'aumento della pressione della civiltà umana sull'ambiente naturale* », eppure, in tutto il mondo, la caccia è consentita proprio in funzione dell'equilibrio biologico e di una insopprimibile esigenza di sano impiego del tempo libero. È ormai universalmente (nei Paesi civili) accettato ed accertato che lo sport venatorio, come la pesca, è un insostituibile mezzo di impiego del tempo libero ed un efficace stimolo per un ritorno alla natura e necessariamente quindi alla conservazione della natura, della selvaggina e all'arricchimento del patrimonio faunistico.

Del resto, basta considerare che persone di tutte le età e di tutte le classi sociali si dedicano allo sport della caccia e della pesca (in una percentuale del 20 per cento circa di tutta la popolazione italiana con ripercussioni di grande momento in tutte le attività industriali, commerciali, agroturistiche, occupazionali e sociali) per comprendere come non si tratti di un lusso o di un capriccio ma di un fenomeno con profonde radici: lo stesso fatto che in questi ultimi dieci anni il numero dei cacciatori è aumentato (non a 2 milioni ma ad 1.300.000 circa quale è il numero delle licenze di caccia ri-

lasciate per il 1972-1973: l'errore, non sempre involontario, è dovuto al fatto che si confonde il numero dei fucili in possesso di privati col numero dei cacciatori dato ogni anno solo dalle licenze rinnovate), dimostra — pur fra mille difficoltà, opposizioni ed oneri che devono essere affrontati, — come la nuova società (la sua urbanizzazione, la sua industrializzazione, i suoi inquinamenti eccetera) imponga evasioni salutari dai centri abitati, di camminare all'aria aperta a chi sta fermo davanti ad una catena di montaggio o ad un tavolo per tutta una settimana in un'atmosfera soffocante.

D'altra parte avvertiamo tutti, specie il mondo venatorio, che il problema ecologico, con lo sviluppo delle nuove tecnologie, va diventando sempre più grave, ma è indubbio che, vuoi per la sua novità, vuoi per il ritardo con cui il problema è stato avvertito, è cominciato troppo spesso con denunce allarmistiche, passionali e con propositi di un estremismo irrazionale che non hanno agevolato nè una precisa individuazione delle cause, nè la loro incidenza e il loro costo e quindi l'avvio a concrete graduali soluzioni.

Difatti si è addirittura parlato di strategia del non sviluppo, di reddito zero, dimenticando che per ricostituire l'ambiente e per mantenerlo bisogna spendere e quindi bisogna produrre per evitare riduzioni inaccettabili (e gravide di conseguenze anche sociali) del livello di vita.

Ecco perchè a Stoccolma (nella Conferenza mondiale promossa dall'ONU) si è concordato che: « lo sviluppo economico e sociale è indispensabile qualora si voglia assicurare un ambiente propizio alla esistenza e al lavoro dell'uomo... ».

La vita cioè deve continuare, come lo sport venatorio e la pesca sportiva, però il tutto meglio finalizzato a fini ecologici e sportivi in un giusto equilibrio.

Ma per combattere una difficile, delicata e complessa battaglia come quella della ricostituzione ecologica (dove confluiscono fattori storici, economici, sociali, tradizionali, psicologici e politici) occorre partire da dati obiettivi, accertati rigorosamente e non da sentimenti e passioni, in sè anche no-

bili, ma che deviano dalla strada di efficaci interventi.

Bisogna quindi esaminare brevemente le cause di crisi dei rapporti uomo-ambiente, fauna-ambiente, cause che universalmente ed obiettivamente sono riconosciute nelle seguenti:

1) il rapido aumento della popolazione mondiale: raddoppiata dal 1600 al 1970, si avvia ai 6 miliardi di persone nel 2000;

2) la difficoltà di integrazione tra una tecnologia sempre più avanzata e l'ambiente in cui si trova ad operare la stessa tecnologia;

3) la crescita irrazionale non programmata, delle zone urbane;

4) l'urbanizzazione: il 40 per cento della popolazione mondiale vive in zone urbane e si calcola che fra 50 anni — continuando l'attuale tendenza — salirà al 70-80 per cento con gravi conseguenze di inquinamento dell'aria e dell'acqua.

Del resto gli inquinamenti atmosferici, idrici, del suolo, sono un argomento di tanto interesse e di così viva inquietudine che non si ritiene di dovervi richiamare ulteriormente l'attenzione degli onorevoli colleghi. Si sa che il crescente uso di combustibili in un secolo ha fatto aumentare il contenuto di anidride carbonica nell'atmosfera del 10 per cento e così continuando aumenterà nel 2000 del 25 per cento.

C'è poi il gravissimo problema della trasparenza dell'aria che come si sa determina abbassamenti della temperatura con conseguenze che alterano a distanza di tempo l'*habitat* di tutta la fauna e dell'uomo stesso.

Ricordo inoltre che, in un solo anno, il petrolio ha inquinato 300 mila miliardi di litri di acqua da cui il depauperamento della fauna dei nostri mari che interessa ormai tutte le specie ittiche, dalle più pregiate alle più comuni. Anche qui, non è tanto la pesca la causa dei fenomeni riduttivi della fauna marina, quanto la noncuranza riservata al problema di quelle acque che sono e devono continuare ad essere la sede prolifica di una specie animale.

In realtà dovunque noi volgiamo lo sguardo vediamo come l'opera umana, pur tanto ammirevole o addirittura commovente, ma non programmata, non lungimirante per gli stessi caratteri del suo evolversi, abbia provocato danni rilevanti.

Foreste antiche di inesprimibile bellezza, sotto la spinta dell'occorrenza hanno provveduto alle riserve di legname con cui venire alla ricostruzione della Patria. Corsi di acqua imbrigliati e sfruttati hanno offerto la forza motrice alle nostre industrie e ne hanno quindi accolto gli scarichi, unitamente ai nostri laghi ed ai litorali marini.

Moderni, certamente necessari criteri di conduzione agricola, l'impiego eccedente di sostanze fertilizzanti, hanno degradato ed impoverito il suolo. La terra incolta, la landa, la brughiera, sono state dissodate e messe a coltura. I preziosi ambienti umidi, talvolta con irrazionali bonifiche, si sono ridotti a percentuali minime in rapporto alle superfici occupate al principio del secolo. Tutto l'ambiente naturale è stato profondamente turbato prima ancora che se ne commisurasse il rischio, tanto sono stati rapidi ed assolutamente imprevedibili gli effetti della nostra azione. Ed oggi indagini condotte negli Stati Uniti dimostrano che, ogni anno, le morti premature causate dalle malattie per inquinamento, *le spese per cure ospedaliere*, per pensioni di invalidità, per i danni arrecati alla vegetazione, ai quartieri urbani, eccetera, *raggiungono valori nell'ordine di migliaia di milioni di dollari*. In Italia per fortuna almeno per ora il fenomeno, specie nelle zone meno industrializzate, non è di entità anche proporzionalmente uguale, ma è pur sempre allarmante.

Come si vede il problema ecologico anche riferito all'equilibrio biologico (a cui la caccia, se bene disciplinata in relazione alle varie specie e con opportuni calendari, è necessaria) ha le sue cause in fenomeni lontani e presenti di vaste dimensioni.

Si tratta di grandi mutamenti ambientali cui hanno corrisposto dei mutamenti nella composizione e nella distribuzione della fauna e della flora. In ossequio alle ferree leggi della natura, su tutto l'areale europeo, si sono manifestati, con evolversi accelerato,

dei nuovi equilibri biologici, che dobbiamo calcolare, almeno in parte, irreversibili dal momento, che nessuno sarebbe disposto a prendere in considerazione l'ipotesi di cancellare l'intera opera di un secolo del consorzio umano.

In proposito citerò pochi esempi significativi: l'abbassamento nella cerchia alpina della fascia altimetrica di distribuzione di alcune specie vegetali di origine subartica; la progressione verso le più fredde valli è, probabilmente, causata dall'aumentato tasso di *anidride carbonica* nella bassa atmosfera. È notevole l'espansione delle aree di distribuzione di specie ornitiche come lo storno e l'allodola che si giovano dell'ampliamento delle superfici coltivate. Per contro notiamo che per altre specie lo stesso ampliamento costituisce un fattore negativo e limitante. Allo stesso modo altre specie ancora, benchè severamente protette e non oggetto di caccia, danno luogo a fluttuazioni numeriche, affatto inesplicabili, delle loro popolazioni.

Da questi brevissimi cenni sui fenomeni in atto emerge l'evidenza che i problemi da affrontare sono ben più numerosi e di ben più vasta portata di quanto si possa comunemente supporre. Ne consegue l'esigenza di superare la passionalità, operando sintesi e scelte razionali come in definitiva chiede il mondo venatorio oggi (e domani quello della pesca), [dove le stesse cause stanno determinando un depauperamento della fauna nei nostri mari] che opera ed auspica a tal fine che non avvenga quanto 90 anni fa scriveva Hurrell Mallock in « L'égalité sociale »: « . . . noi viviamo purtroppo in un'epoca in cui le passioni politiche sono selvagge e fa pena talora vedere uomini insigni ingannarsi su cose chiare e palpabili perchè accecati da tali passioni ».

Noi vorremmo che tutti si comprendessero della serietà del moderno cacciatore sportivo che cerca il contatto con la natura, che è quindi un amante della natura, com'è un amante anche degli animali (molte specie sono state salvaguardate proprio dal sacrificio dei cacciatori): gli è che il cacciatore è un vero e proprio ecologo nel senso pieno della parola e che per sè e per l'avifauna di

cui ha di bisogno non può non volere che le migliori condizioni ambientali e la massima quantità possibile: lo prova (attraverso suoi sacrifici) il fatto che:

1) mai come in questi anni l'avifauna stanziale è stata abbondante e presente in tutta la stagione venatoria (lo ammettono naturalisti come il Salvini);

2) nessuna delle specie stanziali, acclimatate allo stato di natura nel nostro Paese, si è estinta nell'ultimo cinquantennio: anzi molte specie come i pregiati tetraonidi delle zone delle Alpi, la pernice rossa e la pernice sarda — nelle loro limitate aree di diffusione, come la coturnice nelle sue mal sicure roccaforti montane — hanno trovato nei cacciatori (non certo negli organi pubblici) le provvidenze razionali e pratiche tese a garantire nei giusti limiti la protezione e l'incremento della specie;

3) che molti *habitat* — indispensabili alla vita di tanta selvaggina (come i « guazzi », laghetti artificiali lungo tutta la fascia del medio litorale adriatico) sono stati mantenuti in funzione, proprio dai sacrifici (male compensati) e dalla passione dei cacciatori;

4) che — come precisano naturalisti di fama come il Salvini — alcune specie sono in forte riduzione (ad esempio i nittoloni, le rondini, il riccio) sebbene non siano mai stati oggetto di caccia. Il Salvini fa anche l'elenco di una ventina di specie faunistiche che sono in via di riduzione od estinzione e ne indica le cause (diserbanti, insetticidi, fitofarmaci, inquinamenti, epizoozie virali, eccetera) non quindi la caccia;

5) del resto, il cacciatore è l'unico cittadino che, per amore della natura, non certo della scarsa selvaggina cacciata, fa sacrifici anche economici e paga le tasse allo Stato, fornisce mezzi per ripopolamenti di fauna, per mantenere *habitat*, zone umide, eccetera.

Ormai quindi, cacciatori o non cacciatori, zoofili o meno siamo tutti direttamente interessati ad eliminare profonde cause di minaccia a tutto l'ambiente naturale. Ricordiamo qui oltre la recente conferenza promossa dall'ONU a Stoccolma (dove nessuno ha denunciato la caccia ma ben altri feno-

meni come minaccia all'equilibrio uomo-ambiente, animali-ambiente), soprattutto le conclusioni della Commissione generale per l'assetto territoriale (è noto che con decreto ministeriale 7 ottobre 1971 il Ministro del bilancio ha costituito sette Commissioni generali per il programma economico nazionale) che ha di recente presentato la sua vasta ed approfondita relazione, indicando come punti base di una politica per l'ambiente:

- 1) la difesa idrogeologica e la conservazione del suolo;
- 2) la normalizzazione delle acque;
- 3) la conservazione di ambienti di alto valore naturalistico;
- 4) la preservazione dagli inquinamenti dell'aria.

Indica poi come aree di rilevante valore naturalistico:

- 1) i parchi nazionali e le riserve nazionali;
- 2) le zone umide;
- 3) le fasce costiere.

Ora, sulla base di questi studi, di questi indirizzi tecnico-scientifico-biologici (su cui inspiegabilmente tacciono troppi protezionisti) è possibile, al di fuori di passionalità, risolvere globalmente e gradualmente il grave problema ecologico in Italia e con esso il problema venatorio.

E il cacciatore è bene cosciente che l'equilibrio biologico è un fatto molto importante anche per l'esercizio del suo sport, per il modo sano con cui impiega il suo tempo libero e commette un grave errore chi cerca di emarginarlo nella battaglia ecologica essendo e potendo invece essere un valido collaboratore: l'ambiente, l'*habitat* è infatti condizione necessaria di vita dell'avifauna.

Bisogna che organi come l'Unione pro natura, il WWF, i Comitati provinciali della caccia e le Associazioni venatorie coordinino i loro sforzi affrontando i veri grandi pericoli dell'ambiente naturale e della vita animale e di quella stessa umana indicati sopra dalla Commissione generale per l'assetto territoriale.

Del resto proprio il nuovo mondo venatorio è convinto che è necessaria una disciplina moderna e più aderente alla realtà ecologica e che specialmente in presenza delle Regioni occorre una moderna legge-quadro che, fondata su studi ed indagini già in possesso degli organi di Governo e con l'ausilio di tecnici e di studiosi, orienti le regioni verso quelle soluzioni che possano garantire un equilibrio ecologico.

Si sa bene che l'attività di un milione e mezzo circa di cacciatori su una superficie limitata qual è la penisola italiana e le sue isole (circa 28 milioni di ettari utili) ha effetti riduttivi sulla fauna autoctona stanziale e sulla ornitofauna migratoria. È anche da ciò che nasce appunto il bisogno urgente di modernizzare e di armonizzare le leggi venatorie, essendo gli stessi cacciatori interessati alla conservazione della fauna in ogni sua manifestazione animale, quale componente essenziale della natura.

Vorremmo che nessuno mettesse in dubbio la nostra ferma convinzione tutelatrice che nasce da molte sensibili osservazioni fondate su risultanze scientifiche. Le specie faunistiche e floristiche sono intimamente legate, interdipendenti. Vediamo anche l'importanza della componente paesaggistica. Ma vi è di più: sebbene ci si sforzi di prevedere i tempi futuri, non sappiamo e non possiamo sapere quale ruolo potranno assumere un giorno, per la stessa sopravvivenza ed evoluzione umana, certe specie che attualmente giudichiamo indifferenti.

Siamo solo agli inizi di una corretta comprensione biologica ed in nessuna eventualità ci sentiamo proprio noi cacciatori di rinunciare ad un patrimonio genetico irricreabile. Dell'assunto è conferma valida il riconoscimento recente della funzione dei predatori. Fino ad una ventina di anni or sono erano ritenuti dei nocivi da sterminare e presentemente sono identificati come parte integrante nel mantenimento degli equilibri biologico ed ecologico.

Ultimamente nella opinione pubblica si è rivelata una tendenza a credere che con la abolizione della caccia qualsiasi problema ecologico sarebbe risolto con esiti ottimali: le messi rifiorirebbero sane, feconde, il suo-

lo riacquisterebbe la primitiva fertilità, le acque sgorgherebbero dalle sorgive pure e cristalline. L'impiego degli anticrittogamici, dei fitofarmaci e degli antiparassitari decrescerebbero fino a renderli inutili perchè sostituiti dagli interventi aviari.

Una simile presunzione, alimentata ad arte, è seccamente smentita da un minimo di cognizioni scientifiche. Esistono specie ornitiche che noi speriamo vivamente di vedere incluse negli elenchi degli uccelli protetti dalle leggi regionali. All'opposto esistono specie che vanno limitate perchè non si trasformino in pericolose pesti allo stesso modo del passero europeo importato nel continente americano e dello scoiattolo grigio americano importato nelle isole britanniche. Si deve tenerne conto con fondate ragioni. D'altronde dobbiamo ancora rilevare che se noi scorriamo la meravigliosa vicenda evolutiva umana la troviamo permeata dello spirito della caccia.

L'uomo moderno, pur tanto dissimile dai suoi antenati delle età primitive e del paleolitico, ne è invincibilmente attratto poichè è connaturata nel nostro stesso essere pur svolgendosi con diversissima finalità.

Nei paesi civili essa ha finito di essere il tramite del reperimento di nutrimento e di vesti. Ci si consenta di dire, a costo di ripeterci, che in ultima analisi ha assunto carattere preminentemente sportivo ma con riflessi e con risvolti di ponderosa portata sociale. In un'epoca in cui le malattie nervose (le cosiddette « malattie da civilizzazione ») e gli stress marchiano la nostra comunità essa rappresenta una delle poche attività disintossicanti dell'odierno disagio esistenziale.

Nella caccia, infatti, contrariamente a quanto avviene per altri sports, considerati di massa solo in virtù del numero dei « tifosi », non esistono spettatori passivi. I cacciatori italiani verificano ogni giorno loro stessi nei limiti e nei tempi consentiti dalle leggi che lo Stato ha loro concesso. Impiegano in qualunque forma di caccia il tempo libero disponibile in un contatto con la natura oltremodo apprezzabile e ristoratore. L'esercizio venatorio, quale punto di incontro di oltre un milione e mezzo di citta-

dini, interessa, sia pure in varia e difforme misura, a seconda delle sfere di competenza, tanto il politico, quanto il sociologo e l'economista. Pertanto crediamo fermamente che abolire o sospendere o anche limitare la caccia oltre equi limiti « sarebbe rendere al Paese un pessimo servizio ». In merito alla proposta sospensione della caccia per due anni dell'onorevole Ciccardini un illustre naturalista, il dottor Salvini, scrive:

« Nonostante i nostri sforzi per comprendere e giustificare anche le prese di posizione di chi ha opinioni diverse dalle nostre non riusciamo ad individuare motivazioni sensibili. Ci sembrano troppo labili ed evanescenti per coonestare dei provvedimenti estremistici.

Concordiamo invece con le illuminate concezioni delle correnti naturalistiche facenti capo all'Unione italiana per la protezione della natura: godere del frutto, conservando nella sua intierezza il capitale disponibile », concetto del resto condiviso da altri illustri naturalisti come il Meschia.

La caccia in Italia si fonda su due tipi di selvatico: la selvaggina stanziale e la selvaggina migratoria. Per la prima, salvo la preziosa fauna alpina a tutt'oggi irriproducibile, non esistono problemi irrisolvibili. Gli allevamenti nazionali assicurano, o assicureranno nell'immediato avvenire, il fabbisogno di riproduttori siano essi di penna che di pelo. In effetti si tratta solo di una questione finanziaria, di buona amministrazione e di organizzazione interna, sulla traccia di norme adeguate ed efficaci.

Al riguardo della selvaggina migratoria il discorso è necessariamente più ampio. Essa è la frazione delle masse migranti che usufruiscono della penisola italica per raggiungere annualmente le aree di sverno nel sud del continente europeo o nel continente africano. È quindi un'aliquota del patrimonio ornitico comune a tre continenti: Europa, Asia ed Africa, sul quale tutti gli Stati hanno uguali diritti e dovrebbero avere uguali doveri. Purtroppo una certa campagna denigratoria a cui si prestano incautamente molti italiani, avrebbe la pretesa di voler escludere l'Italia da questo sfruttamento di un bene comune: in realtà è una splendida fi-

sima che porrebbe il nostro Paese all'avanguardia ideale della protezione faunistica e lascerebbe invece agli altri Paesi la facoltà dell'uso e dell'abuso del patrimonio comune » (Salvini): in definitiva si tratterebbe di una forma palese di autolesionismo di nessuno o di ben scarsi vantaggi per la consistenza faunistica. La nostra legislazione conservativa e protezionistica va dunque vista anche da questa ottica. Al riguardo è necessario considerare:

1) « i tipi di caccia che si esercitano in Italia non sono affatto antibiologici ed incivili e gli sportivi che li esercitano non hanno nè debbono avere — specialmente nei riguardi dei loro "collegi" europei — alcuna remora o complesso di colpa come pretenderebbero invece certi improvvisati censori stranieri troppo spesso protesi ad imputare ai "vicini" i difetti propri » (Mario Rotondi e Rodolfo Grassi);

2) la sostanziale differenza che intercorre fra « migrazione » e « passo » al fine di accertare la possibile incidenza della caccia sulle schiere degli uccelli migranti.

Dice lo studio del Rotondi-Grassi: « l'apporto che gli uccelli migratori possono dare alla caccia è connesso non alla entità della migrazione in sè, ma solo a quella parte — in genere molto limitata — che ne determina il "passo" ossia a quei migratori che per particolari motivi di ordine meteorologico e ambientale, nonchè di orario e di altre modalità della fase migratorio, ad un certo momento, in volo di trasferimento, discendano sui luoghi adatti alla sosta e temporaneamente si diffondano in essi ». È pertanto solo questa modesta aliquota di uccelli migratori che, materializzandosi nel « passo » può divenire di volta in volta oggetto di caccia.

Entrando poi nel merito, un accurato studio delle legislazioni e delle tradizioni dei paesi proprietari dell'ornitofauna migratoria presenta un panorama difforme e sconcertante, con ancora numerosi casi di sfruttamento degli uccelli migratori a scopo di lucro, oltre le date in cui ogni azione riduttiva dovrebbe avere un termine. Sono

ammessi altresì dei prelievi troppo massicci o antibiologici.

È bene precisarli: la raccolta di uova di uccelli marini col sistema del *climbing* ancora nell'uso legale ed illegale (Inghilterra); la sottrazione di uova di edredone eccedenti il limitato numero di quattro, la cattura intensiva con reti di pulcinella di mare (Islanda); la caccia alla beccaccia durante i voli nuziali primaverili, nota col nome di « caccia a la croule » (Francia, Germania); la cattura massiva con rete delle anitre selvatiche (Belgio, tre cantoni svizzeri dissidenti dagli ordinamenti federali elvetici); il moltiplicarsi delle società private e parastatali per spedizioni di caccia agli acquatici, divenuti merce di scambio allo scopo di reperire valuta estera pregiata (Irlanda, Polonia, Ungheria, Jugoslavia, Cecoslovacchia, Romania, Bulgaria, Grecia, Turchia, Israele, Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco, Spagna) costituiscono oggetto di meditazione.

Ma, scrive il naturalista G. Salvini « dalle risultanze dei nostri studi ci sono noti recentissimi (inverno 1971) episodi, deprecabili oltre ogni dire, come l'eccidio brutale con sostanze tossiche disciolte in abbeveratoi naturali di circa 2 milioni e 300 mila tra storni, tordi, merli, addensati negli uliveti di uno Stato nord-africano rivierasco del Mediterraneo (Tunisia). Analogamente gli stessi pettirossi, protetti rigorosamente dalla nostra legislazione sono irretiti, inscatolati ed esportati da ditte spagnole anche in Italia (autunno 1972) ».

E continua il Salvini: « Tali fatti dimostrano da una parte che la rinuncia unilaterale italiana sarebbe compiutamente sterile e dall'altra che esiste la pressante necessità di accordi internazionali idonei a conservare il patrimonio delle specie migratorie ».

Due diversi tentativi di addivenire a questi accordi vennero compiuti nel 1902 con la « Convenzione internazionale per gli uccelli utili all'agricoltura » e nel 1950 con la « Conferenza di Parigi » al fine di esaminare e discutere alcune proposte formulate dal « Comitato internazionale di esperti ».

Sono note le vicende dell'iniziativa. Nemmeno la Francia, Stato ospitante e promotore della conferenza, aderì alla « Convenzione », nè la ratificarono nel febbraio 1963 altri

Stati partecipanti, dando l'impressione che ciascuno di essi fosse intervenuto per chiedere rinunce al consesso dei contraenti ma non per rinunciare alla propria legislazione, alle proprie tradizioni, ai propri interessi.

Attualmente i tempi sono maturi per un ulteriore tentativo e noi ci auguriamo che vi si giunga con sollecitudine e con serietà.

È alla luce di queste considerazioni che ripetiamo ci siamo proposti onorevoli senatori, di sottoporre al vostro esame il presente disegno di legge che vuole da un canto fissare i punti che debbono garantire una parità di trattamento fra tutti i cittadini, nella parte che l'esercizio della caccia tocca l'organizzazione generale dello Stato, e d'altro canto stabilire le direttive che la normativa regionale deve seguire perchè l'attività venatoria avvenga il più uniformemente possibile nelle varie regioni e perchè l'attività stessa caratterizzata da fini sociali che toccano largamente, come la pesca, il mondo dei lavoratori e di tutti i cittadini che occupano con lo sport attivo il tempo libero, si svolga in un ambiente naturale tutelato in tutte le sue caratteristiche, e non solo in quella faunistica.

Da questa premessa è scaturita la opportunità di dividere il disegno di legge in due parti. La prima contiene le disposizioni conseguenti la necessità di carattere organizzativo generale; la seconda dispone in ordine a tutti i problemi, siano essi di natura tecnica, strettamente connessi all'esercizio venatorio, o riguardino invece l'esplicazione dell'esercizio stesso nei confronti dei diritti o interessi di terzi.

Illustriamo qui di seguito le due parti del disegno di legge e i singoli articoli.

PARTE PRIMA

Consta di articoli che contemplanò il concetto di caccia, il diritto conseguente a tale concetto, l'ambito territoriale e temporale di esplicazione di esso, i mezzi, gli organi di consulta venatoria e quelli periferici esecutivi, nonchè la parte fiscale e contributiva.

Con l'articolo 2 si stabilisce in forma inequivocabile che la caccia è una attività am-

messa al solo scopo di un sano impiego del tempo libero e per fini esclusivamente sportivi, sgombrando il campo di ogni concezione lucrativa dello sfruttamento del patrimonio faunistico nazionale ed internazionale.

Si tratta infatti di una disciplina sportiva, tanto più sana in quanto aliena da finalità agonistiche, ed avente una dimensione numerica doppia del più popolare degli sport agonistici (il calcio).

Si è ritenuto che il legislatore attuale non può non sentire la necessità di definire la caccia, esigenza mai verificatasi in precedenza, perchè gli interessi che essa coinvolge sono oggi di una tale generalità e di un così intenso contenuto sociale, che ad essa deve essere collegata tutta la materia. Ed in essa, la conseguenza più diretta: il riconoscimento del diritto di caccia il cui contenuto giuridico-sociale, trae origine dalla garanzia costituzionale di libera circolazione sul territorio nazionale e rappresenta la materiale attuazione del principio informatore della caccia intesa quale complemento sportivo dell'attività che il cittadino cacciatore esplica in seno alla società col suo apporto produttivo.

Ad evitare poi discriminazioni e privilegi, a limitare già affiorate tendenze regionali di organizzare su piani particolaristici l'esercizio venatorio, l'articolo 3 sancisce la facoltà di tutti i cittadini (salvo giustificate eccezioni di generale interesse) di praticare la caccia su basi democratiche ed egualitarie sull'intero territorio nazionale, qualunque sia la loro provenienza e la loro residenza, a parità di diritti e di doveri con i cacciatori locali (articolo 4).

Una sincera impostazione democratica doveva tenere in debito conto tale fattore.

Circa le modalità di acquisizione del diritto si è fatto riferimento, come per il passato, alla legge di Pubblica sicurezza (articolo 5): anche se in teoria la licenza di caccia può essere scissa da quella di porto d'armi, il mutare la normativa attuale significherebbe operare una riforma di fondo, senz'altro intempestiva per i problemi di natura tecnica, che sorgerebbero ed ai quali la organizzazione regionale non è certo sia pre-

parata, e per le implicazioni in essa di necessità riformatrice della legislazione statale in materie connesse, sottratte alla competenza regionale.

Il criterio di considerare la caccia come una attività sportiva e di impiego del tempo libero porta necessariamente, per la protezione della fauna, a permettere l'uso di un limitato numero di mezzi di caccia. Essi sono appunto quelli sportivi definiti dall'articolo 6. Dai mezzi tradizionali si è ritenuto di escludere i mezzi distruttivi come la spingarda, le armi di calibro superiore al 12 (mm. 18,30), le reti di ogni genere, la cui micidialità nelle cacce aventi per oggetto uccelli moventisi o sostanti in stormi, era da più parti denunciata e recriminata.

Altre esclusioni non hanno senso. Dal punto di vista tecnico, perchè l'arma portatile nelle sue varie forme determina una scelta preferenziale a seconda del tipo di caccia che si pratica o della persona che la usa, indipendentemente dalla maggiore o minore micidialità obbiettiva. Così accanto ai calibri piccoli fino al 20, vediamo i due calibri maggiori del 16 e del 12, accanto alle doppiette ed ai sovrapposti, il fucile a ripetizione, accanto ai fucili a carica esplosiva quelli ad aria compressa o a gas, accanto al fucile, l'arco e la balestra, o in funzione di una scelta tradizionale, o in funzione di un fine sportivo che si identifica quasi per paradosso nella ricerca di difficoltà maggiori e comunque, in genere, in una preferenza connessa a fattori psicologici.

Dal punto di vista sociale la esclusione di tipi di armi portatili non è di alcuna rilevanza discriminatoria perchè il costo è mediamente identico, notoriamente essendo di grande costo solamente le doppiette e i sovrapposti con lavorazioni speciali. Sarebbe invece di grandissimo valore negativo il contrario. È noto che l'industria armiera italiana ha raggiunto, nel mondo, traguardi di eccelso prestigio per la preparazione secolare delle maestranze che vi sono addette e per l'inventiva inquadrata nei più moderni sistemi produttivi; e nella economia nazionale, un complesso industriale con trentaseimila operatori specializzati ed un congruo numero di altri operatori interessati in atti-

vità sussidiarie o connesse. Sono oltre 4.000 i punti di vendita di fucili, cartucce e attrezzature di caccia. Prescindendo dal valore economico del processo formativo e culturale che costituisce un patrimonio umano insostituibile, qualsiasi riduzione della possibilità produttiva opererebbe drammaticamente sulle zone interessate (in alcune parti della nazione costituite da interi insediamenti) all'attività armiera quasi esclusivamente legate.

All'articolo 7 si delimitano alcuni grandi raggruppamenti territoriali omogenei ai fini venatori.

Si sa che la penisola italiana si protende dal nord al sud per circa 1.500 chilometri. Presenta situazioni ambientali e faunistiche assai difformi, oltre a differenti tradizioni e periodi di passo. In relazione a ciò vengono proposti sette compartimenti venatori aventi caratteristiche simili. La suddivisione si rende necessaria per una quantità di ovvie ragioni che si evita di enumerare: ragione di primaria e definitiva importanza deve essere individuata nei limiti posti dalla norma costituzionale di cui all'articolo 117, all'attività legislativa regionale che non deve provocare contrasti di interessi fra regioni.

Per ognuno di essi è quindi opportuna per specie eguali, una analoga regolamentazione di date d'inizio, di chiusura e di norme. Ad evitare non giustificate parzialità, al Presidente del Consiglio dei ministri (su conforme parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia) è affidato l'arbitrato decisionale qualora le regioni comprese nei sette compartimenti non raggiungano punti d'incontro e d'accordo.

Un particolare aspetto del territorio è rappresentato dalla zona Alpi (art. 8) per le sue caratteristiche: la fauna insostituibile della montagna merita una particolare protezione, che viene affidata alla sensibilità delle regioni, interessate a proteggerla in modo rigoroso e adeguato al fine di favorirne la conservazione e la riproduzione.

Altro argomento di particolare importanza che deve formare oggetto di norma il più possibile rigida è quello del periodo di caccia (art. 9). Anche qui ragioni di uniformità tese ad evitare il contrasto fra inte-

ressi regionali e interessi nazionali, impongono che nell'anno il periodo di caccia debba avere inizio e fine in tutto il territorio della Repubblica lo stesso giorno.

L'esperienza derivata dal decentramento attuato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, ha insegnato che la forma di apertura più richiesta dalle provincie era quella dell'apertura unica che cadesse nell'ultima settimana di agosto.

Si è ritenuto di proporre pertanto lo stesso criterio come quello già beneviso dalla maggioranza degli interessati (cacciatori e agricoltori): la data di chiusura generale resta quella tradizionale del primo gennaio successivo, temperata dai poteri restrittivi che restano competenza delle regioni (articolo 29).

Precisano infatti i naturalisti che le cacce, anticipatamente all'ultima domenica di agosto, si esercitano a carico di selvaggina stanziale ancora immatura o di specie insettivore (quali gli estatini) utili all'agricoltura. Le cacce posteriori alla data del 31 marzo sono da considerarsi antibiologiche perchè incidono sulla riproduzione delle specie migratrici, che si stanziano nel nostro Paese o che proseguono verso le aree di nidificazione loro proprie, ma che comunque fanno parte del patrimonio faunistico continentale.

Ammettono quindi i naturalisti stessi di « Pro natura » che entro tali limiti è ammissibile — e tali limiti i cacciatori sono pronti ad accettare, anzi a proporre — come, nelle regioni o nelle zone dove si manifesti la necessità a fini protezionistici e di conservazione, sono pronti ad accettare (art. 30) una riduzione delle giornate di caccia. Ci pare tuttavia un criterio equitativo e democratico che ogni singolo cacciatore per l'impiego del suo tempo libero disponga di un numero di uscite determinato senza vincoli a precise giornate.

Sempre poi al fine di salvaguardare e di conservare il patrimonio faunistico viene proposta (art. 30) la facoltà di limitazioni di tempo, di luogo e di carniere.

Gli organi consultivi sono di natura tecnica e sportiva (art. 11). Rappresenta la prima il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia (che naturalmente deve essere

potenziato - v. art. 13) che già persegue fini nazionali: il ricorso ad esso da parte delle regioni è reso possibile dalle sue funzioni istituzionali. Rappresentano la seconda le associazioni venatorie che facciano parte del Comitato olimpico nazionale, in base alle norme che regolano l'Ente e che abbiano un congruo numero di iscritti. La congruità si è ritenuto rappresentarla nel 15 per cento dei titolari di licenza di caccia (il cui numero è facilmente desumibile dal conteggio aritmetico dei versamenti delle tasse di concessione governativa) per evitare il sorgere di associazioni che potrebbero preoccuparsi più di perseguire interessi privatistici (è noto che associazioni già costituite fanno capo a istituti assicurativi) che di affiancare con idonea organizzazione l'attività dell'ente pubblico.

La necessità di studiare e risolvere capillarmente i problemi venatori in relazione al pubblico interesse, impone di conservare il Comitato provinciale della caccia (art. 12).

È infatti indispensabile che in ogni provincia esista un organo direttivo capace di coordinare tutte le attività della caccia, della tutela naturale e quelli ad esse connesse. I Comitati provinciali della caccia, a piena conoscenza dei problemi di loro competenza, hanno dato generalmente buona prova e vanno riaffermati quali organismi tecnici esecutivi ed organizzativi: d'altronde si affidano loro compiti di natura soltanto esecutiva organizzativa o consultiva anche per evitare possibili contrasti tra provincie.

Le tasse erariali per la licenza di caccia (art. 13) devono essere contenute nei limiti del valore del servizio che l'ente che le percepisce è tenuto a fornire.

Il trasferimento della competenza alle regioni, opera automaticamente il trasferimento ad esse dell'onere di organizzazione dei servizi e di tutela della selvaggina e in genere dell'ambiente che ne permette la produzione.

Il mantenere le tasse nei limiti dell'articolo 13 citato, consente alle regioni di pretendere dai titolari della licenza di caccia, contributi che assicurino un efficiente servizio di vigilanza e consentano vasti program-

mi di produzione e di ripopolamento della selvaggina (art. 14).

Una novità in tale settore è la riduzione della tassa di concessione governativa ed un aumento, mediamente superiore, della soprattassa destinata alla conservazione, al ripopolamento, ad interventi ecologici a favore dell'avifauna ed al potenziamento della vigilanza e della ricerca scientifica. Per questo proponiamo un contributo più consistente al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, vero organo tecnico del settore.

Ai fini poi di agevolare interventi a favore di tutte le specie in tutte le zone dove se ne manifesti la necessità e allo scopo di eliminare discriminazione tra i cacciatori delle varie regioni abbiamo proposto la costituzione di un fondo nazionale (di circa lire 5 miliardi) per interventi in tutte le regioni a salvaguardia dei grandi parchi naturalistici, delle riserve naturali, delle zone umide, dei cosiddetti « guazzi », delle fasce costiere eccetera.

PARTE SECONDA

Questa parte è di natura prevalentemente tecnica e come tale lascia alla competenza delle regioni lo spazio che il precetto costituzionale ad esse affida.

La premessa consiglia di illustrare la materia per argomenti, anzichè presentarla articolatamente in relazione alla sua esposizione in ordine numerico, ponendo in evidenza i punti nei quali l'affermazione di principi rappresentano novità rispetto alla vecchia normativa, che ha fatto diventare i tradizionali istituti superati col tenerli costantemente fermi, nonostante il modificarsi delle condizioni esistenti al tempo in cui furono stabiliti.

In relazione a ciò, i concetti nuovi che hanno dato vita alle norme riguardano la selvaggina, la sorveglianza, i divieti, le sanzioni, i territori sottratti alla libera caccia.

La selvaggina che viene individuata come l'oggetto di caccia (art. 16) è tutta protetta: i mammiferi e gli uccelli di cui è vietata l'uccisione, non costituiscono selvaggina.

Con ciò vengono ad affermarsi due principi, l'uno e l'altro modificatori di quello tradizionale:

il primo riflette l'esclusione dal concetto di selvaggina dei mammiferi e degli uccelli di cui è vietata l'uccisione;

il secondo afferma il concetto che la selvaggina è tutta protetta.

Il motivo ispiratore del primo è da ricollegare al « diritto di caccia » sancito dall'articolo 4: la relazione che si forma fra il diritto e l'oggetto (selvaggina), sul quale esso si esplica, viene ad essere interrotta nei confronti della fauna che perde tale veste, con tutte le conseguenze giuridiche che ne conseguono, sia dal punto di vista civilistico nei suoi riflessi sulla licità dell'occupazione della cosa (art. 923 del codice civile), sia dal punto di vista penale in relazione alla qualità della pena da infliggere, non potendo più il fatto essere annoverato fra le infrazioni di natura contravvenzionale, punibili con la sola ammenda, connesse all'esercizio di un'attività legittima.

Perciò gli uccelli e i mammiferi di cui è vietata l'uccisione agli effetti di questa legge sono esclusi dal concetto di selvaggina e non rientrano più nel novero delle cose che non sono proprietà di alcuno: perdono cioè la natura di *res nullius* e vengono acquisiti al patrimonio comune (*res communitatis*) in tutto il loro significato equilibratore dei fenomeni naturali. Da tale particolare natura giuridica discende il maggior rigore delle pene da infliggere ai contravventori. Per la rimanente selvaggina resta valido il principio della *res nullius* che nella pratica risulta insostituibile almeno per quanto concerne il terreno libero, aperto alla caccia, data anche la grande diffusione dell'azienda familiare e della piccola proprietà.

Il motivo ispiratore del secondo principio suindicato per cui la selvaggina è tutta protetta è invece da inquadrare nei criteri protezionistici generali che informano il disegno di legge.

Contraria a tali criteri deve essere ritenuta la suddivisione della selvaggina ai fini venatori, in modo che alcune specie risultino particolarmente protette rispetto ad altre,

Per cui non può in questo clima sussistere una distinzione della selvaggina in migratoria, stanziale o nociva, distinzione che fino ad oggi è stata dannosamente discriminatoria ed ha impedito l'attività protezionistica degli organi preposti alla caccia. Con tale discriminazione si è potuto ieri consentire l'abbattimento anche in periodi di caccia chiusa di certe specie di animali, che, per essere ritenuti nocivi andavano rarefacendosi in modo allarmante per i disquilibri che si verificavano (i rapaci diurni rispetto ai rettili velenosi e no) e impedendosi una regolamentazione rigorosa della caccia della selvaggina migratoria, la cui protezione era da molte parti, e spesso dagli stessi cacciatori, invocata in nome di necessità geonaturalistiche o per ragioni di equilibrio biologico.

Misure restrittive sono anche introdotte circa il commercio della selvaggina morta con ammenda per i contravventori che vanno da lire 50.000 a lire 100.000.

Riteniamo di notevole importanza anche le norme proposte sulla sorveglianza (articoli 26, 27, 28 e 29). Fra esse debbono mettersi in rilievo la dislocazione in sito del personale (decentrata cioè come nella totalità dei Paesi europei) con una organizzazione territoriale sul tipo delle stazioni dei carabinieri, e l'estensione del concetto di sorveglianza venatoria a tutti i fatti che possono influire indirettamente sulla vita della selvaggina.

L'organizzazione territoriale consente una perfetta conoscenza della zona affidata al gruppo di agenti eretto in stazione, non solo in relazione all'ambiente venatorio, inteso come persone o organizzazioni che agiscono nello specifico campo (ed è intuibile il vantaggio, sia per la conoscenza degli individui, sia per l'azione preventiva, indubbiamente più efficace di quella repressiva, che può essere svolta nella lotta contro il braccaggio); ma consente soprattutto una perfetta conoscenza dell'*habitat* e la possibilità di tempestivi interventi a fini protezionistici di specie di selvatici in diminuzione o a fini di ripopolamento. Gli è che il cacciatore, la sua organizzazione, la sua esigenza di creare e mantenere biotopi di alto valore

naturalistico sono e saranno sempre più strumento di naturale efficacia e nello stesso tempo di limitatissimo o nessun costo all'ente pubblico, per il ristabilimento di quell'equilibrio ambientale biologico di cui la società umana ha bisogno.

La stessa suddivisione territoriale permette di estendere il concetto di sorveglianza venatoria nel senso che in essa debbono rientrare (art. 26) oltre i fatti che interessano direttamente la tutela della selvaggina anche i fenomeni naturali o i fatti dell'uomo che modificano l'*habitat*, anche con mutazioni temporanee riguardanti le acque, la vegetazione, la salubrità dell'aria ed il terreno. Avvenimenti che possono non costituire reati contro la caccia, ma che influiscono, o possono influire, negativamente, sulla vita faunistica, e che debbono essere segnalati da chi ha la possibilità di rilevarli immediatamente (gli agenti venatori) all'ente pubblico (provincia o regione) per i provvedimenti di competenza o per l'interesse che i fatti possono avere nel quadro del programma di conservazione dell'ambiente naturale che l'ente pubblico persegue. La protezione della selvaggina è realizzata pure con diversi divieti.

I divieti sono considerati in relazione all'esercizio di caccia ed in relazione alle attività che possono danneggiare la selvaggina.

Con alcuni divieti (art. 23) la legislazione regionale provvederà a vietare la caccia dei soggetti faunistici di cui occorre assicurare la conservazione, o favorire il ripopolamento, per ragioni di equilibrio naturale o di utilità agraria e forestale; con altri divieti (art. 24) verrà disciplinata la custodia degli animali mansuefatti e l'uso di sostanze dannose alla fauna ed alla flora. Per quanto riguarda i mezzi di caccia abbiamo già visto che si sono proibiti quelli che tolgono alla caccia il carattere sportivo e precisamente quelli che, all'infuori di quelli consentiti (art. 6) sono tutti vietati.

La *ratio* dell'ampiezza della dizione è disposta a fini rigorosamente protezionistici: al legislatore regionale viene lasciato il più ampio spazio nello stabilire i divieti, sia per le già richiamate ragioni di competenza ex

Costituzione, sia per la facilità di acquisizione dei fenomeni che impongono misure protettive e per l'immediatezza con la quale le stesse possono essere predisposte.

Il territorio non può essere sottratto alla libera caccia, se non per ragioni di ripopolamento, sosta, protezione e riproduzione della selvaggina (art. 19) e, a date, ristrette condizioni, di riserve turistiche e ordinarie oltre che per i fatti limitativi (artt. 21 e 27) in ragione della tutela della sicurezza pubblica e privata, dei raccolti, dei monumenti e delle zone militari, delle zone di rimboschimento, delle foreste demaniali, dei parchi floro-faunistici ed in genere dei luoghi dove le altre leggi dello stato vietano la caccia.

Trascurando i fatti limitativi ultimi indicati, che traggono origini dalle ragioni specifiche che li determinano, la disponibilità alla caccia del territorio deve trovare un limite solamente in fatti tecnici, connessi con la sosta, allevamento, irradiazione e riproduzione della selvaggina. Gli istituti della vecchia legislazione (riserve e simili) sono qui mantenuti (art. 20) ma condizionati ad una limitazione di superficie complessiva occupata (il 5 per cento della superficie utile alla caccia), con estensioni non superiori per ogni riserva a 1.000 ettari (escluse per la loro natura le riserve della zona alpina) e con impegni di fornire fauna gratuita di ripopolamento ai comitati provinciali caccia.

Le riserve ordinarie vengono quindi ad assumere un significato di protezione, di irradiazione e di ripopolamento della selvaggina stanziale.

Altro concetto innovatore che può trarsi dalla dizione dell'articolo 19 è questo: che nei territori preclusi all'esercizio venatorio nessuno può esercitare la caccia e che l'abbattimento dei capi diventa un fatto tecnico di coltivazione, consentito solamente dagli agenti di vigilanza, debitamente autorizzati. E questo per consentire che la funzione dei parchi faunistici, delle foreste demaniali e delle zone di rimboschimento, dove era permesso praticamente l'esercizio venatorio a determinate categorie di persone, non venga snaturata e sia rigorosamente

mantenuta in ragione dei fini e dei principi che la giustificano.

LE SANZIONI

Correlativamente alle innovazioni ed accentuazioni della vigilanza si sono introdotte norme di particolare severità in caso di contravvenzione.

Le pene in genere sono inasprite ed in casi particolari sono previste anche pene detentive. Le ragioni del maggior rigore sono da vedersi in funzione del fine protezionistico che ispira tutta la legge, non disgiunto dallo scopo educativo proprio della sanzione. Scopo educativo che nella specie è perseguito, oltre che col rigore della pena principale, col rendere obbligatoria (tranne in casi di lievissima entità) la confisca dei mezzi di caccia ed il ritiro della licenza di caccia da uno a tre anni.

Onde rendere immediato il provvedimento del ritiro della licenza, si è ritenuto di equiparare, ai soli fini penali, la licenza stessa ai mezzi di caccia. In tal modo si rende possibile il sequestro del documento nonostante la sua natura originaria di autorizzazione amministrativa, dandosi così vita ad un provvedimento la cui portata intimidatrice costituisce indubbia remora all'infrazione.

È stata conservata l'oblazione per le contravvenzioni punite con la sola ammenda: si è voluto, tuttavia, far rientrare l'istituto in quello previsto dall'articolo 262 del codice penale, escludendosi l'intervento del Comitato provinciale della caccia, che non ha più ragione di essere per i fini istituzionali diversi assunti, e che non aveva d'altro ragione di essere nemmeno così come concepito attualmente, perchè non era connesso ad alcuna attività dispositiva.

Onorevoli senatori, ci auguriamo che questo disegno di legge venga esaminato con la sollecitudine che il Paese si attende. In esso i maggiori problemi della materia trovano una risoluzione equa, non ideale, ma pratica. Ci sembra di poterlo valutare come uno strumento idoneo di progresso civile e sociale. A voi, al vostro senso di responsabilità, lo affidiamo.

DISEGNO DI LEGGE
—

PARTE PRIMA

Art. 1.

(Scopo della legge)

La presente legge viene emanata ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione e riguarda la materia della caccia.

Art. 2.

(Definizione)

La caccia costituisce, agli effetti di questa legge, impiego del tempo libero a fini esclusivamente sportivi.

Art. 3.

(Diritto di caccia)

Titolari del diritto di caccia sono i cittadini che abbiano superato gli anni sedici e ottenuto la licenza di caccia.

Art. 4.

(Estensione del diritto)

Il titolare del diritto può esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale e, in ogni regione, a parità di diritti e di doveri con i residenti.

Art. 5.

(Licenza di caccia)

La licenza di caccia è costituita dall'autorizzazione di porto di fucile anche per uso caccia rilasciata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento.

Il rilascio della licenza di caccia è subordinato:

1) al pagamento annuale della relativa tassa e soprattassa nei modi previsti dall'articolo 13;

2) all'esibizione del certificato medico di idoneità fisica da rilasciarsi dall'ufficiale sanitario;

3) alla presentazione del certificato di abilitazione venatoria da rilasciarsi dal Comitato provinciale della caccia in seguito ad esame.

L'esame di abilitazione venatoria ha per oggetto la legislazione venatoria, nozioni di zoologia applicata alla caccia, nozioni riguardanti l'uso delle armi e delle munizioni, ed è sostenuta davanti a una commissione sedente presso il Comitato provinciale della caccia e dallo stesso nominata secondo i disposti delle leggi regionali.

La validità della licenza è subordinata al possesso di polizza di assicurazione per un capitale unico di responsabilità civile verso terzi pari ad un minimo di lire 5 milioni.

Art. 6.

(Mezzi di caccia)

Sono mezzi consentiti di caccia tutte le armi lunghe da sparo con canna di diametro non superiore a quello del fucile calibro 12 e gli strumenti da punta comunque lanciati.

Sono mezzi vietati tutti gli altri.

Chi esercita la caccia con mezzi vietati è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 100 mila a lire 200 mila.

Art. 7.

(Raggruppamenti territoriali)

Ai fini della uniformità di esercizio venatorio per le regioni aventi caratteristiche climatiche e faunistiche simili, le regioni stesse sono così raggruppate:

1) Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna;

2) Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, Umbria, Molise;

- 3) Campania, Puglia, Basilicata;
- 4) Sicilia;
- 5) Sardegna;
- 6) Friuli-Venezia Giulia;
- 7) Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige.

L'uniformità di esercizio venatorio se non raggiunta d'accordo fra le regioni è stabilita dal Presidente del Consiglio dei ministri con suo provvedimento insindacabile su conforme parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

Art. 8.

(Zona Alpi)

Le regioni aventi territorio alpino possono regolare la caccia in detto territorio in modo diverso dal restante.

Rientra nella competenza regionale procedere alla delimitazione del territorio alpino ai fini venatori sostituendo al concetto discriminante di altitudine quello di *habitat* per cui è zona delle Alpi quella dove può vivere la tipica fauna alpina.

Art. 9.

(Periodo di caccia e giornate di caccia)

Il periodo di caccia ha inizio l'ultima domenica di agosto e termina il 1° gennaio successivo.

Successivamente a tale periodo le regioni possono consentire, ma non oltre la data del 31 marzo, la caccia a determinate specie di selvaggina anche limitandone la forma. Il Governo promuoverà iniziative per il coordinamento del calendario venatorio su aree internazionali omogenee per specie di selvaggina migratoria.

Durante il periodo di caccia le regioni possono vietare la caccia a determinate specie di selvaggina per ragioni connesse alla consistenza faunistica o a particolari esigenze di natura eccezionale.

La giornata di caccia ha inizio mezz'ora prima del sorgere del sole e finisce mezz'ora dopo il tramonto.

Chiunque esercita la caccia in periodo di divieto è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire 200 mila a lire 400 mila.

Chiunque esercita la caccia in ore vietate è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 100 mila.

Art. 10.

(Regolamentazione annuale della caccia)

Tutti gli anni entro il mese di luglio le regioni provvederanno a pubblicare il calendario venatorio redatto secondo i principi della presente legge.

Art. 11.

(Organi di consulta venatoria)

Sono organi di consulta venatoria:

il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

le associazioni venatorie riconosciute dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Le associazioni per essere riconosciute debbono far parte del Comitato olimpico nazionale italiano e avere un numero di iscritti non inferiore al 15 per cento dei titolari di licenza di caccia.

Art. 12.

*(Organi periferici -
Comitato provinciale della caccia)*

In ciascuna provincia, con provvedimento del presidente della Giunta provinciale è costituito il Comitato provinciale della caccia che è presieduto dallo stesso presidente o da un suo delegato ed è composto di dieci membri di cui:

a) cinque cacciatori designati dagli organi provinciali delle associazioni venatorie riconosciute dalle singole regioni e che abbiano un numero di iscritti non inferiore al 15 per cento del totale regionale;

b) cinque rappresentanti scelti dalla Giunta provinciale tra gli agricoltori e col-

tivatori diretti, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, l'Ente nazionale per la protezione degli animali e l'Associazione nazionale pro natura.

Le funzioni del Comitato sono di natura consultiva ed esecutiva ed i suoi compiti e le modalità della sua composizione sono stabiliti dalla legislazione regionale.

Art. 13.

(Tasse e soprattasse)

Le licenze per l'esercizio della caccia sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annuali a favore dell'erario:

licenze di caccia con uso di fucile:

- a un colpo, lire 1.000;
- a due colpi, lire 2.000;
- a più colpi lire 3.000.

Le licenze di caccia, escluse quelle rilasciate ai guardiacaccia sono soggette altresì al pagamento delle seguenti soprattasse:

per ogni licenza di caccia con uso di fucile:

- a un colpo, lire 5.000;
- a due colpi, lire 9.000;
- a più colpi, lire 14.000.

Queste ultime somme sono destinate alla sorveglianza, al ripopolamento e al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia come segue:

- 1) il 33 per cento alle amministrazioni provinciali della Regione in relazione all'introito della rispettiva provincia;
- 2) il 33 per cento alle amministrazioni provinciali della Regione in relazione alla importanza faunistica del territorio;
- 3) il 10 per cento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia per ricerche e studi;
- 4) il 15 per cento ad un apposito fondo nazionale, amministrato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per interventi a

salvaguardia dei grandi parchi naturalistici, delle riserve naturali e delle zone umide:

5) il 9 per cento alle associazioni venatorie riconosciute a finanziamento di attività tecniche specifiche approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

(Contributi)

Le regioni in aggiunta a quanto loro spettante a norma del precedente articolo 13 possono, nell'attività organizzativa del territorio ai fini della caccia al momento del rilascio del cartellino percepire da ogni cacciatore, a titolo rimborso spese per ripopolamento, somme non superiori a lire 5.000 annue.

Il tesserino dà diritto all'esercizio di caccia su tutto il territorio nazionale libero da particolari vincoli.

Le somme riscosse come sopra sono versate al Fondo nazionale di cui all'articolo 13 per essere distribuite:

1) alle regioni in relazione all'introito della rispettiva regione;

2) alle regioni in relazione all'importanza faunistica del territorio.

PARTE SECONDA

Art. 15.

(Esercizio di caccia)

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto alla uccisione della selvaggina.

Costituisce atteggiamento di caccia il vagare o soffermarsi con armi e altri arnesi idonei alla caccia e in attitudine di ricerca della selvaggina o attesa della medesima per ucciderla o comunque catturarla.

L'esercizio di caccia senza licenza è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila.

Art. 16.

(Selvaggina)

La selvaggina oggetto di caccia sono i mammiferi e gli uccelli viventi in libertà: essa appartiene a chi la uccide, salvo che si tratti di selvaggina ferita inseguita dal cacciatore, nel qual caso appartiene al feritore.

È fatta eccezione per la selvaggina stanziale esistente entro i confini di zone comunque vietate alla caccia agli scopi di riproduzione, allevamento ed irradimento, la cui proprietà è assegnata all'organo gestore delle stesse.

Non sono considerati selvaggina i mammiferi e gli uccelli di cui la legge vieta l'uccisione.

Art. 17.

(Misure protettiva per la selvaggina)

È vietato detenere per la vendita, vendere o porre altrimenti in commercio gli uccelli morti, di dimensione inferiore a quella del tordo, fatta eccezione per lo storno, per il passero e per l'allodola.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 100 mila.

Art. 18.

(Forme di caccia)

La caccia può esercitarsi in forma vagante o da appostamento.

L'appostamento può essere con preparazione di sito o temporaneo: il primo dura una intera stagione di caccia e deve essere consentito dal proprietario del terreno e autorizzato dal Comitato provinciale della caccia.

L'autorizzazione non può essere concessa per più di un appostamento alla stessa persona e per appostamenti distanti l'uno dall'altro meno di 300 metri.

Nella caccia vagante è consentito l'uso del cane e dei falchi: nella caccia da appostamento è consentito l'uso dei richiami vivi e degli zimbelli o strumenti idonei al richia-

mo ad eccezione di quelli acustici a funzionamento elettromeccanico.

Chiunque costituisca un appostamento con preparazione di sito senza autorizzazione è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 100 mila.

Chiunque usi richiami elettromeccanici è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 200 mila.

Art. 19.

(Territori sottratti alla libera caccia)

Salvo i divieti specifici stabiliti per le colture e la sicurezza pubblica, nessuna parte del territorio può essere sottratta al diritto di caccia tranne i luoghi e le zone indicate nella presente legge.

Art. 20.

Lo Stato provvederà:

1) al potenziamento dei parchi nazionali in relazione all'esigenza di conservazione delle varie specie di selvatici in quantità ottimali rispetto all'ambiente;

2) alla creazione di bandite.

Le regioni provvederanno, in relazione alle finalità di cui alla presente legge e per garantire un normale svolgimento del passo della selvaggina migratoria:

1) alla creazione di oasi di protezione della fauna;

2) alla creazione di zone di rifugio e di inselvaticimento;

3) alla creazione di zone di ripopolamento insediate su territori idonei e preparati ad ospitare la selvaggina;

4) a disciplinare e a potenziare le zone umide e le fasce costiere di loro competenza.

Le Regioni potranno — entro il limite massimo di un ventesimo del territorio — costituire riserve:

1) limitandone la superficie — nelle zone non alpine — a non più di 1.000 ettari;

2) ponendo loro obblighi di rifornire il Comitato provinciale della caccia della Re-

gione della fauna stanziale destinata al ripopolamento in misura non inferiore al 10 per cento nè superiore al 20 per cento della selvaggina liberata annualmente.

Nelle zone di rimboschimento, nelle foreste demaniali, nei parchi floro-faunistici, nelle zone indicate al secondo e terzo comma ed in genere nei luoghi preclusi comunque all'esercizio venatorio, la caccia stessa non può essere esercitata da nessuno.

Gli abbattimenti di capi a scopo di selezione o di studio sono fatti dagli agenti di sorveglianza autorizzati dall'ente gestore.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200 mila a lire 400 mila.

Art. 21.

*(Rapporti tra caccia
e sicurezza pubblica e privata)*

Il trasporto delle armi sui veicoli pubblici e privati, l'uso delle medesime nell'appartenenza delle abitazioni e nei luoghi privati chiusi, nei luoghi pubblici e nei terreni destinati ad opere di difesa dello Stato o monumenti nazionali devono essere regolati da leggi dello Stato in modo da non determinare pericoli o danni a persone o a cose.

Le distanze di sicurezza per l'uso delle armi in prossimità delle abitazioni, delle strade carreggiabili, delle ferrovie, dei posti di lavoro, non possono essere inferiori a metri 50 nella direzione opposta.

L'esercizio della caccia è vietato nelle località ove siano opere di difesa dello Stato o dove esistano monumenti nazionali.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100 mila a lire 200 mila.

Art. 22.

(Rapporto tra caccia e produzione)

L'esercizio della caccia deve essere regolato in modo da evitare danni alle colture agrarie e forestali ed ai luoghi dove si eserciti l'industria della pesca o altre attività interessanti lo sfruttamento delle acque e l'utilizzazione del suolo anche a fini turistici.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100 mila a lire 200 mila.

Art. 23.

(Divieti di caccia)

I divieti di caccia riguardano le specie di selvaggina di cui occorre assicurare la conservazione per evitarne la estinzione e curarne il ripopolamento e la riproduzione per ragioni di equilibrio naturale o di utilità agraria o forestale.

I divieti non possono limitare la caccia nelle forme tradizionali o nei mezzi dalla presente legge consentiti: possono invece riguardare l'uso di determinate specie di selvaggina come richiami o zimbelli.

L'abbattimento di capi oggetto dei divieti di cui sopra è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 100 mila a lire 200 mila.

L'uso vietato di selvaggina per richiami o zimbelli è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 100 mila.

Art. 24.

(Divieti generici)

Ai fini della tutela della selvaggina possono essere imposti obblighi in ordine alla custodia dei cani e limitazioni circa l'uso di sostanze dannose alla fauna e alla flora.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50 mila a lire 100 mila se l'infrazione riguarda la custodia dei cani e con l'arresto fino a un mese e l'ammenda da lire 100 mila a lire 200 mila negli altri casi.

Art. 25.

(Tabelle perimetrali)

I territori nei quali esistono divieti di caccia o limitazioni all'esercizio venatorio debbono essere circondati con tabelle portanti l'indicazione « divieto di caccia ».

Art. 26.

(Vigilanza)

La sorveglianza venatoria è affidata in particolare alle guardie regionali e provinciali

che debbono essere dislocate secondo una divisione del territorio in mandamenti o stazioni.

Oggetto della sorveglianza è il territorio in relazione alla sua consistenza floro-faunistica ed ai fenomeni naturali o fatti dell'uomo che modifichino comunque anche temporaneamente lo stato dei luoghi con mutazioni riguardanti le acque, la vegetazione, la salubrità dell'aria ed il terreno, o che possano in qualche modo influire negativamente sulla vita faunistica.

Art. 27.

(Agenti di vigilanza - Loro poteri)

Per l'esercizio di vigilanza gli agenti possono chiedere la presentazione della licenza o dei permessi e della cacciagione, a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia o in esercizio o in attitudine di caccia.

In caso di contestata contravvenzione gli agenti debbono sempre sequestrare la cacciagione e ritirare la licenza di caccia; nei casi in cui è previsto l'arresto debbono anche sequestrare le armi e gli arnesi: detto sequestro non si estende al cane. I mezzi di trasporto sono considerati strumento di caccia quando servono direttamente a compiere atti di caccia. Gli agenti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso o si stia commettendo un reato previsto dalla legge sulla caccia, possono, altresì, osservare le disposizioni del codice di procedura penale e nei limiti da esso stabiliti, procedere a ispezioni e a perquisizioni, e in genere valersi dei poteri dallo stesso codice concessi agli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 28.

(Obbligo di rapporto)

Gli agenti che accertino, anche in seguito a denuncia, violazione alle leggi sulla caccia, redigono rapporto nel quale vanno indicate tutte le circostanze del fatto e lo trasmettono al Pretore competente per terri-

torio insieme alle cose sequestrate. Gli stessi quando accertano una mutazione dello stato dei luoghi nei termini di cui al secondo comma dell'articolo 26 ne riferiscono immediatamente all'ente da cui dipendono.

Art. 29.

(Vigilanza sussidiaria)

In generale hanno funzione di polizia venatoria tutti gli uffici ed agenti di polizia giudiziaria nonchè le guardie dipendenti da enti pubblici che esercitano funzioni di sorveglianza sulle acque, sui boschi e sulla produzione agraria.

Art. 30.

(Limitazioni all'esercizio della caccia)

Durante il periodo venatorio, previo parere del Laboratorio di zoologia applicata, la caccia può essere assoggettata a limitazioni di tempo, di luogo e di numero di capi di selvaggina da abbattere nella giornata o nella stagione.

Nella zona faunistica delle Alpi le limitazioni di cui al comma precedente sono obbligatorie e possono essere riferite alla zona montana nel complesso o alle varie zone montane.

Ai fini dell'occupazione del tempo libero il numero complessivo di giornate di caccia, in misura non inferiore a due, deve essere garantito, in ogni regione, a tutti i titolari di diritto di caccia anche con scelta del giorno.

Nella zona faunistica delle Alpi le giornate di caccia sono fisse ed è vietato l'uso di armi a più di due colpi.

Le contravvenzioni alle leggi sulla caccia sono obblabili nei limiti previsti dall'articolo 162 del codice penale.